

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XVI
n. 6

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatore CANDURA)

SULLA

RELAZIONE SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, RELATIVA ALL'ANNO 2020

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2021

a conclusione di una procedura d'esame della materia svolta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del Regolamento, nelle sedute del 5 maggio, 15, 23 e 30 giugno 2021

La Commissione,

a conclusione dell'esame della relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4);

dopo un'attività di approfondimento che ha incluso la comparazione con i principali Paesi europei e un ciclo di audizioni (cui hanno partecipato il Direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, i vertici della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza, oltre a qualificati esperti del settore);

premesso che:

il controllo dell'esportazione e dell'importazione di materiali d'armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n.185, integrata dal regolamento di attuazione di cui al decreto dei Ministri degli affari esteri e della difesa 7 gennaio 2013, n. 19;

la normativa interna è stata modificata per adeguarsi alla normativa europea, in particolare alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (che ha semplificato le regole per i trasferimenti infra-comunitari dei prodotti per la difesa), e della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008 (che ha sostituito e rafforzato il codice di condotta europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare), poi ulteriormente modificata dalla decisione 2019/1560 del Consiglio, del 16 dicembre 2019;

la legislazione italiana ed europea è poi integrata dalle previsioni internazionali, e in particolare dal Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi, ratificato ai sensi della legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014;

la citata legge n.185 del 1990 prevede, all'articolo 5, che il Governo presenti al Parlamento una relazione annuale contenente: indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite (indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla medesima legge); la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive e l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti previsti dalla legge; l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale delle imprese; l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi *partner* relative ai programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto;

considerato che:

la relazione in esame rappresenta un imprescindibile strumento di conoscenza e di valutazione delle attività di esportazione, di importazione

e di transito dei materiali d'armamento, che non solo informa sulle attività svolte dall'industria nazionale del settore, ma offre anche un quadro complessivo delle scelte geostrategiche operate dal nostro Paese, in ragione del fatto che le operazioni, per essere autorizzate, devono essere ritenute conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia;

oltre a fornire indicazioni di merito sui flussi dei materiali di armamento, la relazione pone anche questioni di metodo, che attengono all'adeguatezza dello strumento per assicurare una puntuale informazione al Parlamento e ai cittadini sulle operazioni richiamate;

valutato, sul piano del merito, che:

nel 2020 il valore globale delle licenze di esportazione e di importazione, comprese le licenze per operazioni di intermediazione e quelle globali di progetto e di trasferimento, è stato pari a 4,821 miliardi di euro (in diminuzione rispetto ai 5,389 miliardi di euro dell'anno precedente), di cui 4,647 miliardi di euro per movimentazioni in uscita e 174 milioni di euro per movimentazioni in entrata in Italia (esclusi i trasferimenti intracomunitari);

nel complesso si riscontra un decremento del 10,18 per cento del valore complessivo delle autorizzazioni in uscita (pari a 526 milioni di euro in meno), passate da 5.173 milioni di euro nel 2019 a 4.647 milioni di euro nel 2020, e del valore delle autorizzazioni individuali all'esportazione, passate da 4,08 miliardi di euro del 2019 a 3,93 miliardi del 2020;

il numero dei Paesi destinatari delle licenze (ottantasette) di esportazione risulta in lieve aumento rispetto agli anni precedenti;

fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2020 l'Egitto figura al primo posto (con 991,2 milioni di euro), seguito dagli Stati Uniti (456,4 milioni), dal Regno Unito (352 milioni), dal Qatar (212,2 milioni), dalla Germania (197,6 milioni) e poi da Romania (169,6 milioni), Francia (154,5 milioni), Turkmenistan (149,5 milioni), Arabia Saudita (144,4 milioni), Corea del Sud (34,8 milioni) ed Emirati Arabi Uniti (con 117,6 milioni);

fra i settori più significativi per le esportazioni nazionali la relazione annovera l'aeronautica, l'elicotteristica, l'elettronica per la difesa e i sistemi d'arma;

le prime 15 società esportatrici hanno un peso finanziario pari al 91,48 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali;

rilevato altresì che:

la relazione, nel fornire dati di assoluta rilevanza per la tutela degli interessi nazionali, è chiamata a contemperare l'esigenza di assicurare la trasparenza delle informazioni, la loro conoscibilità e leggibilità, con la tutela della riservatezza delle aziende produttrici e dei Paesi acquirenti, dovendo dunque bilanciare l'esigenza del controllo e dell'indirizzo parlamentare con la protezione della sicurezza nazionale e la salvaguardia delle industrie strategiche;

tale bilanciamento deve necessariamente essere compiuto, nelle sue linee direttive generali, da un organo di natura politica, cui partecipino i

vertici delle diverse amministrazioni coinvolte, e adeguatamente comunicato al Parlamento,

considerato che le decisioni sulle attività disciplinate dalla legge n.185 del 1990, e in particolare sulle esportazioni dei materiali di armamento, devono tener adeguatamente conto non solo della nostra politica estera e di difesa nel contesto globale, ma anche delle ricadute sul « sistema Paese » nel suo complesso;

tutto questo considerato, ritiene necessario che il Governo:

– valuti la possibilità di reintrodurre un comitato interministeriale responsabile di formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa; di definire le direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e di sovrintendere all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge;

– garantisca la piena informazione del Parlamento su tali indirizzi generali e su tali direttive;

– rafforzi la leggibilità della relazione e dei dati in essa contenuti, valutando in particolare di reintrodurre la prassi – avviata a partire dal 2006 e interrotta pochi anni dopo – di accompagnare il testo con un rapporto sui lineamenti di politica del Governo in materia di interscambio di equipaggiamenti militari, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, come introduzione di carattere politico del documento;

– garantisca la coerenza tra le politiche in materia di esportazione dei materiali di armamento e l'esercizio dei poteri speciali (cosiddetta « *golden power* ») nei settori di rilevanza strategica per il Paese;

– esprima chiaramente, nella relazione, l'impatto strategico delle scelte che si compiono nelle procedure di autorizzazione o di diniego delle esportazioni dei materiali di armamento, con particolare riferimento alle ricadute politico-diplomatiche e di sicurezza, e a quelle di natura commerciale, industriale e occupazionale;

– persegua le attività previste dalle recenti normative in tema di rapporti *Gov-to-Gov*, completando il processo di implementazione delle norme in materia, anche mediante il potenziamento, dal punto di vista strumentale e del personale, delle competenti strutture amministrative della Difesa.